

sent.

Cronol.

Reportorio

1274/2011
6224
2224

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO

Terza Sezione Civile

Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:

D.ssa CARMELA RUBERTO PRESIDENTE REL

Dott BIAGIO POLITANO CONSIGLIERE

Dott ANTONIO SARACO CONSIGLIERE

Ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile n 1249/2006 RGAG, trattenuta in decisione all'udienza del
12/7/2011, previa concessione dei termini di cui all'art 190 cpc vertente

TRA

COMUNE DI BOCCHIGLIERO , in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso,
giusta procura in calce all'atto d'appello, dall'Avv Maurizio Minnicelli

APPELLANTE

E

CELESTE EMILIO, CELESTE ANTONIO, CELESTE CATERINA, CELESTE ISA
CLARA, CELESTE LETIZIA, MADERA MARIA TERESA, rappresentati e
difesi, giusta procura in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv Nicola Adolfo
Filippelli

APPELLATI- APPELLANTI INCIDENTALI

CONCLUSIONI:

PER L'APPELLANTE: " Disporre il rinnovo della CTU; nel merito, rigettare la
domanda per carenza di legittimazione attiva ovvero perché infondata in fatto e

diritto. Condannare gli appellati al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio”.

PER GLI APPELLATI – APPELLANTI INCIDENTALI “ Rigettare l’appello. Accogliere l’appello incidentale e, per l’effetto, condannare il Comune al pagamento della somma di € 113.620,50, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio. Disporre la rinnovazione parziale della CTU al fine di determinare l’esatto costo delle opere di risanamento del fabbricato”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 25/11/1997 i germani Celeste Emilio, Antonio, Isa Clara, Letizia , cui aderiva con successivo atto d’intervento volontario Celeste Caterina, nonché Madera Maria Teresa, proprietari (i primi cinque) ed usufruttuaria (la sesta) per successione ereditaria di un fabbricato sito in Via Riforma 4,6,8 del Comune di Bocchigliero, citavano innanzi al Tribunale di Rossano il Comune per sentirlo condannare al risarcimento dei danni nella misura di L 220.000.000 provocati al fabbricato di loro proprietà dai lavori di demolizione del fabbricato adiacente di proprietà comunale eseguiti dall’ente nel 1992 a mezzo dell’impresa Donnici.

Il Comune di Bocchigliero, costituendosi in giudizio, eccepiva la carenza di legittimazione attiva degli attori e l’infondatezza della domanda risarcitoria.

Espletata la prova orale, la CTU e sentito il consulente a chiarimenti, la causa veniva decisa dal Tribunale di Rossano con sentenza depositata il 12/4/2006 , con il quale il giudice:

- a) dichiarava la responsabilità esclusiva del Comune per i danni subiti dagli attori;

- b) accoglieva in parte la domanda attrice e condannava il Comune al pagamento della somma di € 50.795,11 (di cui € 30.000,00 per lavori di ripristino, € 6.500,00 per spese progettuali, € 14.295,11 per lucro cessante) oltre interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo;
- c) condannava il Comune convenuto al pagamento delle spese legali e di CTU.

Con atto d'appello depositato il 26/6/2006 il Comune chiedeva la riforma della sentenza di primo grado, previo rinnovo della CTU.

Gli appellati, costituendosi in giudizio, proponevano a loro volta appello incidentale al fine di ottenere a titolo di risarcimento danni la maggior somma di € 113.620,50, previo rinnovo della CTU sul quantum.

Rigettata l'istanza d'inibitoria e precisate le conclusioni all'udienza del 12/7/2011, la causa veniva assegnata a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art 190 cpc.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di gravame la difesa del Comune di Bocchigliero censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice non ha accolto l'eccezione del difetto di legittimazione attiva degli eredi di Celeste Giuseppe (deceduto il 1992) per mancanza di accettazione dell'eredità, necessaria a norma dell'art 459 cc per l'acquisto dell'eredità.

La censura non ha pregio, avendo gli eredi di Celeste Giuseppe accettato tacitamente l'eredità del loro dante causa.

Sulla questione deve, infatti, richiamarsi l'art 474 cc secondo il quale l'accettazione dell'eredità può essere espressa e tacita e l'art 476 cc, per il quale l'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che

presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto a fare se non nella qualità di erede.

La giurisprudenza della Suprema Corte, cui il collegio aderisce, è costante nell'affermare che " *L'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare; ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile*". (Cass 10796/2009)

Nel caso di specie la prova dell'accettazione tacita dell'eredità deve, allora, essere desunta non già dalla denuncia di successione e dal pagamento della relativa imposta (di cui vi è prova in atti), ma dalla voltura catastale effettuata dagli eredi del de cuius . Dalla documentazione allegata alla CTU espletata in primo grado risulta, infatti, che l'immobile è intestato agli eredi di Celeste Giuseppe (e precisamente ai figli nella misura di 1/5 ciascuno),giusta voltura catastale effettuata ad istanza degli eredi.

II

Con il secondo motivo di gravame la difesa del Comune censura le risultanze della CTU, le cui conclusioni sono state integralmente recepite dal giudice di prime cure. Deduce, in particolare, l'appellante che il CTU, contraddicendosi, aveva individuato , nelle conclusioni finali, la causa delle lesioni del fabbricato Celeste nei lavori di demolizione del fabbricato adiacente a quello degli attori in

termini di assoluta certezza, laddove, invece, i dubbi esposti nella parte narrativa avrebbero dovuto far propendere per un giudizio conclusivo quanto meno in termini probabilistici.

Rileva, ancora:

- che il CTU non avrebbe tenuto conto della vetustà del fabbricato e delle pessime condizioni in cui si trovava già prima dell'intervento comunale;
- che la quantificazione dei danni al fabbricato è eccessiva e non proporzionata all'entità dei lavori necessari per il risanamento del fabbricato;
- che il CTU, errando, aveva individuato la causa dei danni in carenze progettuali, piuttosto che nelle modalità di demolizione effettuate dalla ditta appaltatrice.

L'articolata censura non merita accoglimento per le considerazioni che seguono. Quanto alla tematica del nesso di causalità pare utile precisare che il nesso di causalità in ambito civile soggiace alla regola del "più probabile che non" con la conseguenza che l'affermazione della responsabilità civile non presuppone l'accertamento del nesso di causalità in termini di assoluta certezza, ma di mera probabilità. Nella nota sentenza n. 576/2008 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno, infatti, precisato che: *"In tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia*

civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio.."

In tema di responsabilità civile da condotta omissiva (ipotesi che ricorre nel caso di specie) la SC ha, altresì, precisato che l'accertamento del nesso di causalità va effettuato alla stregua del c.d giudizio controfattuale, nel senso che il nesso di causalità va ritenuto sussistente se, ponendo al posto dell'omissione il comportamento doveroso, l'evento lamentato dal danneggiato non si sarebbe verificato.

Ora, riesaminando le risultanze della CTU, si rileva che il consulente tecnico, dopo avere fornito ampia descrizione delle lesioni riscontrate al fabbricato Celeste, concentrate nella parte interessata dai lavori di demolizione del fabbricato adiacente di proprietà comunale, e messo in debita luce che "la parte di fabbricato residua (di proprietà dei Celeste) e quella demolita (di proprietà comunale) erano strutturalmente solidali tra loro mediante muro che, allo stato precedente la demolizione, aveva la funzione di muro di spina e che, allo stato attuale a demolizione avvenuta, ha assunto la funzione di muro di perimetrale", ha data ampia e congrua motivazione al responso finale senza incorrere in alcuna contraddizione. Ed invero, il CTU, sulla base delle predette premesse, ha messo in evidenza come l'intervento demolitorio posto in essere dal Comune senza alcuna opera preventiva, idonea a garantire la stabilità del fabbricato Celeste, avesse comportato un'alterazione dell'equilibrio statico dell'organismo edilizio esistente ed in modo più accentuato dell'ex muro di spina (diventato a seguito della demolizione perimetrale). Il fabbricato Celeste, in sostanza, a seguito delle opere di demolizione eseguite dal Comune, era stato sottoposto a sollecitazioni provocate da eventi atmosferici e da infiltrazioni nelle fondazioni, alle quali, prima dell'intervento demolitorio, non era soggetto. Da qui il cedimento del

terreno di fondazione, causa delle vistose lesioni ad andamento quasi verticale nella parte esterna del muro di spina .

Sulla base delle predette risultanze, non smentite da elementi di segno contrario, può quindi ragionevolmente concludersi che gli inconvenienti riscontrati dal CTU non si sarebbero verificati se il Comune prima di procedere alla demolizione del fabbricato adiacente al fabbricato Celeste avesse eseguito, previo idoneo progetto, gli opportuni accorgimenti tecnici (consolidamento delle fondazioni) idonei a non intaccare la pregressa staticità del vecchio fabbricato Celeste.

Né la difesa del Comune può utilmente lamentare che il CTU avrebbe omesso di tenere in debita considerazione la ricorrenza di fattori alternativi (vestustà dell'immobile, movimenti tellurici, omessa manutenzione del fabbricato da parte dei proprietari) da soli idonei ad interrompere il nesso di causalità tra l'attività demolitrice posta in essere dal Comune e le lesioni riscontrate ,ove si consideri che il CTU , nella sua relazione, mostra di avere tenuto conto della vestustà dell'immobile e delle carenze strutturali originali e segnatamente della *" mancanza di ammorsamento tra il muro di spina e quelli trasversali "* e di averle ritenute, però, irrilevanti con adeguata motivazione, evidenziando che *" tale carenza non aveva causato alcun problema perché l'organismo edilizio originario era caratterizzato da un suo equilibrio statico che era andato normalizzatosi nel tempo"* e che, in ogni caso, le buone regole di costruzione per gli interventi su edifici di vecchia costruzione impongono l'esame preliminare della tipologia strutturale del manufatto e la valutazione delle conseguenze che tali interventi possono comportare sulla stabilità del manufatto stesso, verifiche del tutto omesse da parte dell'amministrazione comunale nel caso concreto.

Quanto alla quantificazione del danno operata dal CTU (€ 36.500,00, da ripartire tra gli eredi in proporzione alle rispettive quote ereditarie) la Corte rileva che le censure del Comune appaiono generiche e ,quindi, inammissibili, non avendo l'appellante offerto al collegio concreti elementi dai quali inferire che la somma liquidata dal CTU sia "eccessiva ed irrealistica" (cfr comparsa conclusionale) né ha prodotto una stima alternativa dei danni da mettere a confronto con quella correttamente effettuata dal CTU sulla base di una valutazione di massima della spesa necessaria per le opere di risanamento e per i relativi costi di progettazione , ritenuta da questa Corte congrua in relazione alla consistenza degli interventi di risanamento in concreto occorrenti (consolidamento fondazioni , consolidamento del muro con armatura mediante rete elettrosaldata , ammorsamento dell'ex muro di spina, risarcitura delle lesioni, rifacimento intonaco delle pareti interessate dall'intervento di risanamento) . Da qui il rigetto della richiesta di rinnovo di CTU.

Per le medesime ragioni va rigettato l'appello incidentale proposto dagli appellati , teso ad ottenere a titolo di risarcimento la maggior somma di € 113.620,50.

III

Quanto, infine, al terzo motivo di gravame, con il quale il Comune lamenta la violazione dei principi vigenti in tema di responsabilità per i danni causati a terzi a seguito di opere eseguite dall'appaltatore, si rileva che – come ha anche evidenziato il giudice di prime cure a pag 8 della sentenza- nel caso in esame i danni del fabbricato Celeste non sono conseguenza dei lavori di demolizione in sé considerati, dati in appalto alla ditta Donnici, ma ad una carenza progettuale (omessa progettazione di opere di consolidamento del contiguo fabbricato Celeste), come tale imputabile solo alla stazione appaltante.

Il motivo va, pertanto, rigettato.

La sentenza di primo grado, in conclusione, merita integrale conferma.

Tenuto conto della soccombenza reciproca, le spese vanno poste a carico del Comune nella misura di 2/3 e compensate tra le parti per il restante terzo.

PQM

La Corte di Appello di Catanzaro, Terza Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da COMUNE DI BOCCHIGLIERO, con atto di citazione depositato il 26/6/2006, avverso la sentenza del Tribunale di Rossano, depositata il 12/4/2006, notificata il 24/5/2006, nonché sull'appello incidentale proposto dagli eredi Celeste, così provvede:

Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale.

Condanna il Comune di Bocchigliero al pagamento delle spese legali del presente grado di giudizio in favore degli appellati che, già compensate di un terzo, liquida nei restanti due terzi nella misura complessiva di € 2.900,00 di cui € 900,00 per diritti ed € 2.000,00 per onorario oltre iva, cpa e rimborso spese generali.

Catanzaro, 21/11/2011

Il Presidente est

(Dott Carmela Ruberto)
Carmela Ruberto

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IN DATA 5-12-2011

Il Direttore di Cancelleria

